



Tribunale Ordinario di Prato

sezione civile – fallimenti e procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Giulia Simoni	Presidente
dott.ssa Federica Ferretti	Giudice
dott. Enrico Capanna	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di amministrazione straordinaria iscritta al n. r.g. 1/2013.

visti gli atti della procedura indicata a margine;

letta l'istanza del Commissario Straordinario, con la quale è stata chiesta la chiusura della procedura essendo stata data piena esecuzione al riparto parziale ed effettuato il pagamento delle quote di spettanza dei singoli creditori;

presto atto che, come emerge dalle dichiarazioni del Commissario, l'attività liquidatoria residua è sospesa fino alla definizione dei seguenti giudizi:

Corte di Cassazione, procedimento R.G. n. 24912/2022, avente ad oggetto “*revoca ex art. 67 l.f. rimesse su c/c*”;

Corte di Cassazione, procedimento R.G. n. 10909/2021, avente ad oggetto “*revoca ex art. 67 l.f. cessione di ramo d'azienda*”;

Tribunale di Firenze, procedimento R.G. n. 102/2020, avente ad oggetto “*recupero crediti*”;

Tribunale di Prato, procedimento R.G. n. 272/2014, avente ad oggetto “*procedimento penale*”.

rilevato che il Commissario ha provveduto agli opportuni accantonamenti per le spese relative al citato contenzioso;

ritenuto, quindi, che l'istanza merita accoglimento

visto gli artt. 76 e 74 *bis* d.lgs. 270/1999;

P.Q.M.

DICHIARA chiusa l'amministrazione straordinaria "*Stefan S.r.l. unipersonale in Amministrazione Straordinaria*" con pendenza di giudizi.

DISPONE che alle eventuali ulteriori risorse acquisite dopo la chiusura per effetto di provvedimenti definitivi segua:

- a) la liquidazione del compenso aggiuntivo per il curatore, previa approvazione del rendiconto relativo alla gestione *post* chiusura anticipata, nelle forme ordinarie;
- b) il riparto delle somme acquisite tra i creditori, secondo l'ordine dei privilegi;

DISPONE che il Commissario Straordinario mantenga la legittimazione processuale nei giudizi pendenti specificatamente individuati nella parte motiva, che vanno proseguiti con la produzione in giudizio del presente decreto, anche nei successivi gradi e stati, comprensivi dell'eventuale fase esecutiva (ove necessaria per la soddisfazione del credito);

Autorizza il Commissario a:

- a) a mantenere il conto corrente intestato alla procedura;
- b) a mantenere la PEC della procedura e il contratto con Astalegale per il periodo necessario;
- c) a procedere, in esito alla definizione anche in primo grado, dei giudizi oggi pendenti, alle necessarie attività recuperatorie, pure in via coattiva e, se necessario, con azioni revocatorie nei confronti del debitore, sotto la direzione del Giudice Delegato;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 74 bis, le funzioni del comitato di sorveglianza siano trasferite al Giudice Delegato;

DISPONE che il curatore relazioni ogni sei mesi al giudice delegato circa lo stato del contenzioso e in ordine ad ogni circostanza rilevante, anche ai fini della sollecita definizione della procedura, residuando in capo al collegio i poteri di cui agli artt. 37 e 116 co. 4 l.f.;

DICHIARA applicabili alla fase post-chiusura le norme della legge fallimentare non incompatibili con la ratio legis del novellato art. 118 co. 2 l. fall. e quindi autorizza il Commissario a non richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Impese.

Si comunichi.

Prato, 06/08/2025

Il Presidente

dott.ssa Giulia Simoni